

COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 09 del 25.02.2025

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione nuovo Statuto Quinta Farmacia.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **venticinque** del mese di **febbraio**, giusto avviso di convocazione del 19.02.2025 prot. gen. n.4463, ed avviso di integrazione dell'o.d.g. del 19.02.2024 prot. gen. n.4540, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, presso la consueta sala delle adunanze.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario Comunale, Dott. Bottaro Luigi, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Celestri Quintilia.

Sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco Monte Raffaele, l'Assessore Azzarelli Alessandra, l'Assessore Cannizzaro Sara e l'Assessore Giannone Malavita Vincenzo.

Sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

E' presente, il Componente del Consiglio di Amministrazione della Società Quinta Farmacia, Avv.to Scala Giovanni.

Il Vice Segretario Comunale, Dott. Bottaro Luigi, alle ore: 19:05 ha effettuato l'appello nominale e risultano presenti i seguenti consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	P/A	N.	CONSIGLIERE	P/A
1	Celestri Quintilia	Presente	9	Sparacino Barbara	Presente
2	Sudano Valentina	Assente	10	Pisana Enzo	Presente
3	Giannone Francesco	Presente	11	Scarso Giorgio	Presente
4	Giampietro Giuseppe	Presente	12	Carbone Salvatore	Assente
5	Agosta Rosario	Presente	13	Sulsenti Giuseppe	Presente
6	Zocco Pisana Antonio	Presente	14	Ballatore Lorenzo	Presente
7	Agosta Giovanni	Presente	15	Ammatuna Francesco	Presente
8	Sorace Barbara	Presente	16	Iozzia Rosario	Presente

Presenti: n.14

Assenti: n. 2

Il Vice Segretario Comunale Dott. Bottaro Luigi, constatata la presenza del numero legale, dichiara la seduta aperta.

Si registrano le giustificazioni di assenza, ricevute a mezzo PEC dei consiglieri: Carbone Salvatore, assente per motivi di lavoro e Sudano Valentina, assente per motivi di lavoro;

La Presidente nomina quali scrutatori della seduta i consiglieri: Agosta Rosario, Scarso Giorgio e Ballatore Lorenzo.

La Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all'o.d.g., avente per oggetto: **“Preso d’atto ed approvazione nuovo Statuto Quinta Farmacia”**, proposta corredata dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla delibera per fare parte integrale e sostanziale ed invita l’Avvocato Scala Giovanni, componente del CdA della Società Quinta Farmacia, a relazionare i contenuti e le modifiche apportate al nuovo Statuto della Quinta Farmacia.

L’Avv.to Scala Giovanni riassume il nuovo Statuto della Società Quinta Farmacia, premettendo che lo stesso è stato ridefinito in seguito al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) che ha dettato una disciplina organica della materia. Che alla luce di tale intervento normativo, con nota protocollo n.24377 del 17.09.2021 il Presidente del C.D.A. insediatosi nel 2022, ha trasmesso la bozza di nuovo Statuto che la Giunta Municipale ha approvato con Deliberazione n.193 del 30.10.2024 e per l’approvazione in sede assembleare, la proposta di adozione del nuovo statuto necessita di una presa d’atto del Consiglio Comunale, come si ricava dalla lettura coordinata dell’art.7 del citato TUSP. Illustra, successivamente, i punti di adeguamento richiesti al fine di conformare lo statuto alla vigente normativa, così come segue:

“Il primo di questi interventi riguarda la possibilità – non prevista nel precedente Statuto e disposta espressamente dalla legge – che la composizione dell’organo amministrativo sia costituita da un amministratore unico (art. 11, comma 2 TUSP) – nel caso in cui il socio fosse unico – oppure, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Tale modifica trova collocazione nell’art.14 del nuovo Statuto

Ove si legge “sono organi della società l’assemblea dei soci, l’organo amministrativo, composto da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico”.

L’art.17 precisa che i componenti degli organi amministrativi della società devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, precisando le incompatibilità con incarichi dirigenziali previste dalla legge (decr. Legs 39/13 e decreto legge n.135/2012). Nello stesso articolo si precisa che, nella scelta dell’organo amministrativo deve essere assicurato il rispetto del principio dell’equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo. Viene espressamente precisato – conformemente a quanto richiede la normativa – che qualora nella società sia presente un socio di minoranza privato l’Organo sarà costituito da un CDA di tre membri (come nel precedente Statuto).

Nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, si fa obbligo all’Organo amministrativo di redigere annualmente, a chiusura dell’esercizio, una relazione da sottoporre all’Assemblea dei soci che descriva l’andamento della società.

Per scrupolo, va detto che il CDA attualmente in carica ha, sua sponte, provveduto a formalizzare tale adempimento nonostante non vi fosse una esplicita previsione statutaria.

Organismi di controllo. Tali organismi erano già previsti nel precedente Statuto. Con la riforma, le s.r.l. a controllo pubblico devono sempre essere dotate di un organo di controllo o del revisore. Le s.r.l. che ne risultino prive devono pertanto provvedere alla relativa nomina (art. 3, comma 2).

Trattandosi di norma imperativa e non derogabile essa trova applicazione anche in assenza di modifica statutaria.

L’art.20 del nuovo Statuto prevede, come già statuito nel precedente, la possibilità di nominare un COLLEGIO Sindacale (come giù statuito) oppure di un Sindaco unico.

L’art.21 del nuovo statuto indica infine l’obbligatorietà (prevista dal T.U. Società Partecipate) di indicare termini certi per l’approvazione dei bilanci”.

Prende la parola il Vice Sindaco Monte Raffaele per attenzionare, riguardo la questione Quinta Farmacia, che negli ultimi anni, da quando questo Consiglio Comunale, prendendo atto delle forti passività, con grande determinazione ha approvato la ricapitalizzazione, in seguito alla quale, si è passati da una perdita d’esercizio di 52 mila euro nell’anno 2022, a fronte di un volume d'affari di

1 milione e 300 mila euro, ad un utile d'esercizio che è stato deliberato sia il 2023 che nel 2024, risultato e merito dell'attuale gestione del C.d.A della Quinta Farmacia.

La Presidente del Consiglio, anche a nome di tutti i consiglieri, esorta l'assessore Monte a relazionare il Consiglio, periodicamente, anche attraverso incontri durante l'anno, in merito all'andamento ed alla gestione della Quinta farmacia.

Interviene il Consigliere Giampietro: *...Il controllo analogo è un imperativo per il Consiglio Comunale, non è tanto una volontà a voler applicare una ciclicità di riunioni, bensì proprio un'azione di controllo ispettiva posta in capo al Consiglio Comunale che va necessariamente attuata. Mi fa piacere che questa sera lei, Presidente, ha posto all'attenzione dei consiglieri la questione, perché era una procedura che da molto tempo volevo analizzare nello specifico per il controllo delle società di gestione.*

Prende la parola il Sindaco per esporre un *excursus* delle vicissitudini della Quinta Farmacia e per porre i suoi ringraziamenti alla nuova gestione del C.d.A., nella persona del Presidente Dott. Licitra e del presente, componente Avv.to Scala, che hanno svolto un ruolo importante, di risanamento di una società che non ha solo una funzione economica, ma una grande funzione sociale. Pone, altresì, l'attenzione sull'eventuale orientamento, che ritiene necessario, del passaggio della società da capitale interamente pubblico a società mista, per dare alla stessa la possibilità di crescere e diventare sempre più efficiente, con l'ausilio di figure professionali adeguate e competenti.

Il Consigliere Giampietro, non trovandosi d'accordo con l'ipotesi appena prospettata dal Sindaco, si dichiara sin da subito assolutamente contrario ad una proposta di integrazione di un socio terzo all'interno della Quinta Farmacia, la quale essendo in risanamento, in prospettiva, potrebbe dare risultati in termini economici da fare riversare sul nostro bilancio, anche in considerazione che siamo un comune in dissesto.

Non essendoci altri interventi da parte dei consiglieri, la Presidente sottopone alla votazione in forma palese per alzata di mano, la proposta, avente per oggetto: ***"Preso d'atto ed approvazione nuovo Statuto Quinta Farmacia."*** con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: N.14

Consiglieri Assenti: N° 2 (Sudano -Carbone)

Consiglieri favorevoli: N.9

Consiglieri contrari: N.0

Consiglieri astenuti: N.5 (Giampietro- Agosta Rosario – Sulsenti – Scarso - Iozzia)

Il Consiglio approva la delibera.

Successivamente, la Presidente sottopone la deliberazione approvata a successiva votazione al fine di dichiararla immediatamente eseguibile, con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: N.14

Consiglieri Assenti: N° 2 (Sudano -Carbone)

Consiglieri favorevoli: N. 9

Consiglieri contrari: N.0

Consiglieri astenuti: N.5 (Giampietro- Agosta Rosario – Sulsenti – Scarso – Iozzia)

Il Consiglio approva l'immediata esecutività della delibera.

Il resoconto della seduta con gli interventi integrali dei Consiglieri comunali sono stati registrati durante l'odierna seduta consiliare, gli stessi rimarranno depositati in formato digitale e cartaceo presso l'Ufficio di Segreteria.



COMUNE DI POZZALLO

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
N. 3 del 04-02-2025**

OGGETTO: Presa d'atto ed approvazione nuovo Statuto Quinta Farmacia.

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

Parere del Responsabile del Settore in merito alla Regolarita' Tecnica: *FABRIZIO*

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Pozzallo, li *04/02/2025*



Il Responsabile del Settore

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in merito alla Regolarita' Contabile: *FABRIZIO*

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Pozzallo, li *04/02/2025*



Il Responsabile del Settore Finanziario

Premesso:

- che è costituita una società a responsabilità limitata denominata "Quinta Farmacia" con sede in Pozzallo;
- La società ha per oggetto la gestione, mediante rapporto concessorio, dell'attività farmaceutica da attuare secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia;
- Possono essere soci della Società esclusivamente il Comune di Pozzallo, che dovrà inderogabilmente detenere partecipazione totalitaria o, quanto meno, maggioritaria, nonché un eventuale socio di minoranza, un soggetto farmacista, o un soggetto giuridico composto da farmacisti, in entrambi i casi individuati mediante procedura ad evidenza pubblica;

Considerato

- Che sia per intervenute modificazioni normative sia per modifiche della struttura societaria è stato necessario redigere un nuovo statuto della Quinta Farmacia;
- Che con protocollo n. 24377 del 17.09.2024 il dott. Licitra Francesco, nella qualità di Presidente della Quinta Farmacia, ha trasmesso la bozza del nuovo Statuto della Quinta Farmacia da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;
- Che l'approvazione del predetto Statuto non comporta alcun impegno di spesa;
- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 193 del 30.10.2024 il nuovo statuto della Quinta Farmacia è stato approvato;

Visto

- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'O.R.E.L.;
- tutta la normativa vigente in materia;
- Visto il parere dei Revisori dei conti n. 4... del 04.02.25 .

PROPONE

1. Di prendere atto della superiore narrativa che si intende qui integralmente riportata;
2. Di approvare lo Statuto della Quinta Farmacia di cui in premessa, approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 193 del

30.10.2024, allegato al presente atto da intendersi parte integrante e sostanziale;

3. Di prendere atto che l'approvazione del predetto Statuto non comporta alcun impegno di spesa;
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/1991, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Il Responsabile del Settore
dott. Francesco Lucenti





Comune di Pozzallo

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Verbale n. 04 del 04.02.2025

L'anno 2025 il giorno 04 del mese di febbraio alle ore 13,30

Il Collegio dei Revisori dei Conti

eletto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14.06.2024 per il triennio 2024/2027 e pubblicata all'Albo Pretorio in data 19.06.2024 Registro 1224 resa immediatamente esecutiva, così composto:

		Presente
Dott. Mario Patrizio Mellina	Presidente	X
Dott. D'Angelo Vincenzo	Componente	X
Dott. Giovanni Racalbutto	Componente	X

Il Collegio dei Revisori dei Conti, si è riunito presso l'Ufficio di Ragioneria del Comune di Pozzallo ed inizia la trattazione del seguente punto posto all'ordine del giorno:

1) Presa d'atto ed approvazione nuovo Statuto Quinta Farmacia.

Premesso che:

- l'Ente ha provveduto a trasmettere *brevi manu* in data 04.02.2025 la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04.02.2025, con oggetto "Presa d'atto ed approvazione nuovo Statuto Quinta Farmacia", contestualmente veniva revocata la proposta di deliberazione n. 71 del 05.12.2024 con uguale oggetto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21.04.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 28.04.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- non avendo approvato il bilancio di previsione, l'Ente si trova ai sensi dell'art. 163 comma 2 del T.U.E.L., in gestione provvisoria;
- l'ultimo Rendiconto approvato è quello dell'esercizio finanziario 2022 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2024;



Comune di Pozzallo

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Verbale n. 04 del 04.02.2025

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 23.10.2024 è stata approvata la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e seguenti del T.U.E.L., a seguito del disavanzo risultante dal Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022;

Tenuto conto che:

- la società "Quinta Farmacia S.r.l." è stata costituita in data 30.12.2006, partecipata al 100% dal Comune di Pozzallo, con un capitale sociale di Euro 65.000,00, avente come attività principale la titolarità della Farmacia, istituita con Decreto dell'Assessore Regionale per la Sanità del 06.03.2003, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I° n. 16 del 2003, sita nel Comune di Pozzallo (RG) Largo dei Vespri Siciliani,2, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01350630883, iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia al numero R.E.A. RG - 112659;
- la società ha per oggetto la gestione, mediante rapporto concessorio, dell'attività farmaceutica da attuare secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, sempre nel rispetto della legislazione vigente in materia;
- può essere socio della società esclusivamente il Comune di Pozzallo, che dovrà inderogabilmente detenere la partecipazione totalitaria o, quanto meno, maggioritaria, nonché un eventuale socio di minoranza, un soggetto farmacista, o un soggetto giuridico composto da farmacisti, in entrambi i casi individuati mediante procedura ad evidenza pubblica;
- per intervenute modifiche normative, sia per modifiche della struttura societaria si rende necessario aggiornare lo statuto della società Quinta Farmacia S.r.l.;
- attualmente il Comune di Pozzallo detiene il 100% delle quote sociali della Quinta Farmacia S.r.l.;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 193 del 30.10.2024 si è provveduto alla presa d'atto ed approvazione nuovo statuto Quinta Farmacia;

Visto:

- lo schema dello statuto modificato della società "Quinta Farmacia" che si compone di n. 24 articoli, così come consegnato a quest'Organo di controllo;

Visti:



Comune di Pozzallo

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Verbale n. 04 del 04.02.2025

- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm. e ii.;
- il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Dott. Francesco Lucenti in data 04.02.2025;
- il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Francesco Lucenti in data 04.02.2025.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione alla propria competenza ed ai sensi del D.Lgs n. 267/2000,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04.02.2025 con oggetto: "Presenza d'atto e approvazione nuovo Statuto Quinta Farmacia".

Alle ore 15,00 il Collegio dei Revisori dei Conti dopo aver terminato la riunione redige il presente verbale che viene letto, firmato e sottoscritto e ne dispone la trasmissione della copia al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, al Settore Affari Generali Servizio Contenzioso ed al Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Mellina Mario Patrizio - Presidente

Vincenzo D'Angelo - Componente

Giovanni Racalbutto - Componente

STATUTO QUINTA FARMACIA

DELIBERATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE N. 193 DEL 30.10.2024

DELIBERATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ___ DEL ____.

Art. 1 - Denominazione sociale

È costituita una società a responsabilità limitata denominata "QUINTA FARMACIA S.r.l."

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Pozzallo, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare l'eventuale trasferimento della sede, purché entro il territorio del Comune di Pozzallo (RG).

Art. 3 - Durata

La società è contratta a tempo indeterminato. Potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la gestione, mediante rapporto concessorio da regolarsi mediante apposito contratto di servizio con il concedente Comune di Pozzallo titolare della sede farmaceutica, istituita con Decreto dell'Assessore Regionale per la Sanità del 6 marzo 2003, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 16 del 2003, sita nel Comune di Pozzallo, entro la delimitazione territoriale, come risultante nella pianta organica delle Farmacie di Pozzallo da ultimo innovata dal citato Decr. Ass., dell'attività farmaceutica, da attuare secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia.

La società tende ad attuare tale gestione mediante una pratica imprenditoriale compatibile con la solidarietà nei confronti delle fasce sociali economicamente più deboli, ed avendo quale punto di riferimento la centralità della persona umana e del diritto alla salute.

Rientra altresì nell'oggetto sociale:

a. la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medicochirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

b. la produzione di prodotti officinali omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi; l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

c. la distribuzione di farmaci e l'erogazione di servizi, a case di cura, e ad ogni altro tipo di struttura

sociosanitaria, pubblica o privata.

d. la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale;

e. la preparazione, la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, veterinarie, e dei preparati galenici, officinali e magistrali, omeopatici di erboristeria, di ogni altro prodotto proprio della medicina naturale;

f. la vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici e dietetici, cosmetici e per l'igiene personale, nonché di integratori alimentari e di alimenti speciali;

g. la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medicochirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali e loro noleggio;

h. la promozione di studi e ricerche tendenti al potenziamento del servizio ed al miglioramento, quantitativo e qualitativo, del medesimo;

i. la promozione di seminari, conferenze e/o convegni di formazione sociale su farmaci e/o tecniche terapeutiche di carattere innovativo;

l. la promozione di seminari, conferenze e/o convegni sul diritto alla salute, anche in collaborazione con Enti Pubblici e con espressioni dell'associazionismo, del volontariato e del privato sociale.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà acquistare, vendere e permutare merci, beni mobili e immobili di interesse o attinenza per la Farmacia stessa; ampliare l'attività sociale a quelle operazioni ritenute necessarie o convenienti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nessuna esclusa; compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie e commerciali consentite dalla legge, necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 5 - Relazioni con l'utenza

La società garantisce la più ampia informazione con l'utenza sulle modalità di gestione del servizio, anche mediante l'adozione ed il periodico aggiornamento di un'apposita Carta dei Servizi.

Art. 6 - Soci

Possono essere soci della Società esclusivamente il Comune di Pozzallo, che dovrà inderogabilmente detenere partecipazione totalitaria o, quanto meno, maggioritaria, nonché, quale eventuale socio di minoranza, un soggetto farmacista, o un soggetto giuridico composto da farmacisti, in possesso dei requisiti di legge per potere essere titolari di sede farmaceutica, in entrambi i casi individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Art. 7 - Capitale

Il capitale sociale, diviso in quote ai sensi di legge, è fissato in euro sessantamila (€ 60.000,00).

Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata con le maggioranze e le forme previste dalla legge per la modificazione dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento, ferme restando le forme dell'evidenza pubblica, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482-ter c.c. In questo caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, sempre ferme restando le forme dell'evidenza pubblica.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci

Art. 8 - Finanziamenti dei soci

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle sulle società a partecipazione pubblica e a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa deliberazione espressa dell'assemblea dei soci, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi e pertanto non danno luogo a interessi legali e/o compensativi.

Art. 9 - Partecipazioni e loro trasferimento

Le quote sono nominative e indivisibili.

Qualora nella società sia presente un socio di minoranza privato, questi non potrà trasferire, a qualsiasi titolo, anche gratuito di liberalità, la propria quota di partecipazione ad un terzo, se non decorso il termine minimo di 5 (cinque) anni dalla assunzione della partecipazione, in considerazione delle procedure ad evidenza pubblica di scelta del socio.

Decorso il suddetto termine di 5 (cinque) anni, il socio di minoranza che intenda cedere la propria quota di partecipazione, dovrà farne offerta al Comune di Pozzallo, specificando il prezzo e le altre condizioni del trasferimento. L'offerta di cessione, formulata attraverso comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco del Comune di Pozzallo, dovrà riguardare, a pena di inefficacia, l'intera quota di partecipazione in capo al socio.

Il Comune di Pozzallo dovrà comunicare l'eventuale adesione all'offerta, con le medesime forme di cui al comma precedente, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'offerta scritta indirizzata al Sindaco. In caso di mancata adesione entro detto termine, la proposta si intenderà rifiutata.

Entro il medesimo termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della proposta di cessione, il Comune di Pozzallo avrà altresì facoltà di formulare al socio di minoranza, con le medesime forme previste per l'accettazione della proposta di cessione, una controproposta per l'acquisto, a condizioni diverse di quelle previste nell'offerta, della sua quota di partecipazione. In tal caso, il socio di minoranza dovrà comunicare l'eventuale adesione alla controproposta formulata dal Comune di Pozzallo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione. In caso di mancata adesione del socio di minoranza entro detto termine, la controproposta si intenderà rifiutata.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto accordo, secondo le disposizioni previste ai commi precedenti, per la cessione al Comune di Pozzallo della partecipazione del socio privato di minoranza, quest'ultimo potrà esercitare recesso, esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta, mediante comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco del Comune di Pozzallo.

Il recesso, esercitato ai sensi del comma precedente, avrà efficacia una volta decorso il termine di 180 (centoottanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, qualora entro il suddetto termine il Comune non abbia provveduto all'indizione di procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un nuovo socio di minoranza privato. Ove la selezione pubblica sia stata tempestivamente indetta entro il suddetto il termine di 180 (centoottanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, l'efficacia del recesso sarà sospesa sino all'esito della procedura selettiva.

In caso di recesso esercitato ai sensi del presente articolo, ai fini della liquidazione della quota troveranno applicazione le regole di cui all'art. 2473 c.c., salvo il diritto della Società di dilazionare il pagamento del rimborso spettante al socio receduto sino ad un massimo di 3 (tre) anni. Il valore della quota di liquidazione sarà determinato tenendo conto del valore di mercato della

partecipazione al momento dell'esercizio del recesso, avuto riguardo alla durata residua del Contratto di servizio.

È esclusa la trasmissibilità della quota per causa di morte; in caso di morte del socio, gli eredi di quest'ultimo avranno diritto ad avere liquidato, entro centottanta giorni, un rimborso pari al valore della propria partecipazione del socio defunto in proporzione del patrimonio sociale. Detto valore sarà determinato tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento del decesso del socio, avuto riguardo alla durata residua del Contratto di servizio. In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente territorialmente e per materia, su istanza della parte più diligente.

Gli atti di disposizione eventualmente intervenuti in violazione della disciplina di cui al presente articolo saranno nulli e comunque inefficaci ed inopponibili alla Società ed agli altri soci.

È esclusa la possibilità di intestazione fiduciaria della quota di partecipazione.

Art. 10 - Prestazioni accessorie del socio privato farmacista

Qualora nella società sia presente un socio di minoranza privato, costui, in persona del proprio legale rappresentante nel caso di socio persona giuridica, si obbliga alla prestazione professionale di farmacista, nell'ambito e nell'interesse della società, al fine del perseguimento dell'oggetto sociale. In tale veste egli assume la direzione della farmacia ed è responsabile del suo regolare esercizio e gestione assicurando:

- a) l'utilizzo dei supporti tecnologici, gestionali ed economici, nonché il proprio *know-how*, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di potenziamento e valorizzazione della società;
- b) il regolare e corretto svolgimento del servizio, garantendo il mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento del servizio, dell'immobile utilizzato per l'espletamento e dei relativi impianti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, ed apportando eventuali migliorie;
- c) il mantenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività;
- d) il rispetto di tutte le norme di legge che regolano l'esercizio della farmacia (normativa sanitaria, fiscale, previdenziale, a tutela della *privacy* e della sicurezza sul luogo di lavoro);
- e) una corretta gestione economica, morale e professionale della farmacia, ivi compresa l'attività di approvvigionamento dei farmaci e prodotti e/o ausili analoghi, compresi servizi

ad essi inerenti, nei limiti del budget periodicamente assegnato dall'Organo Amministrativo;

f) il rispetto delle competenze degli altri organi sociali;

g) il rispetto del Contratto di Servizio sottoscritto con il Comune di Pozzallo;

h) la gestione ordinaria del personale, ferma restando l'applicazione delle norme di legge in materia di assunzioni da parte di società partecipate e la competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo nel deliberare assunzioni e licenziamenti.

L'attività sarà svolta senza vincolo di subordinazione, e sarà personalmente svolta. La durata della prestazione è pari alla permanenza del socio nella società. A favore del socio che svolge la prestazione di direzione, spetta un compenso fissato in sede di stipula del contratto di servizio.

L'accertamento della violazione degli obblighi incombenti sul socio direttore ai sensi del presente articolo legittima la revoca della direzione della farmacia assunta dal socio privato con delibera assunta dall'Organo Amministrativo. La revoca implica la cessazione della corresponsione del compenso collegato all'esercizio della direzione della farmacia. Nel caso di revoca della direzione della farmacia al socio, l'organo amministrativo provvederà ad individuare temporaneamente e nel rispetto delle norme vigenti in materia, un nuovo direttore farmacista al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico.

La modifica del presente articolo può essere adottata esclusivamente con il voto favorevole di tutti i soci.

Art. 11 - Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 12 - Recesso del socio

Il diritto di recesso è consentito nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Il diritto di recesso dovrà essere esercitato a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Il recesso dovrà essere necessariamente esercitato per tutta la partecipazione detenuta dal socio recedente, con espressa esclusione di qualsiasi ipotesi di recesso parziale.

La comunicazione di recesso dovrà pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso,

ovvero entro trenta giorni dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese o da trascrivere nel libro dei soci, il recesso è esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto medesimo da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione di recesso è pervenuta alla Società.

Le partecipazioni per le quali è già stato esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Fatta salva la speciale ipotesi prevista dal precedente art. 9, i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere, entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società, il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, avuto riguardo alla durata residua del Contratto di servizio.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente territorialmente e per materia, su istanza della parte più diligente.

Art. 13 - Esclusione del socio

Costituiranno causa di esclusione del socio privato dalla Società:

- 1) il mancato possesso originario, o la sopravvenuta perdita, da parte del socio, dei requisiti di legge per potere essere titolari di sede farmaceutica;
- 2) la violazione degli obblighi assunti dal socio privato ai sensi degli artt. 9
- 3) l'esercizio da parte del socio, per conto proprio o di terzi, di un'attività in concorrenza con quella della Società;
- 4) la sottoposizione del socio a liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale;
- 5) la pronuncia giudiziale di interdizione o inabilitazione a carico del socio;
- 6) l'intervenuta condanna passata in giudicato a carico del socio ad una pena detentiva non inferiore a tre anni.

La sussistenza di una delle suddette cause di esclusione dovrà essere accertata dall'Assemblea dei Soci, all'uopo costituita e deliberante senza partecipazione od intervento del socio della cui esclusione si tratta.

La deliberazione di esclusione, contenente la relativa

motivazione, dovrà essere notificata al socio escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla suddetta notificazione. Entro lo stesso termine il socio escluso potrà fare opposizione davanti al Tribunale competente territorialmente e per materia.

Il socio escluso dalla società ha diritto di ottenere, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'esclusione, il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Detto rimborso è a tal fine determinato tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di esclusione, avuto riguardo alla durata residua del Contratto di servizio. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente territorialmente e per materia, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso della partecipazione del socio escluso non potrà avvenire facendo ricorso alla riduzione del capitale sociale.

Art. 14 - Organi della Società

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo, composto da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico;
- l'Organo di controllo, costituito da un Collegio Sindacale, un Sindaco unico o da un Revisore unico.

I componenti dell'Organo Amministrativo e di quello di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società nonché, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, di costituire comitati con funzioni consultive o di proposta.

È altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato.

In materia di remunerazione degli organi sociali si applica in ogni caso il disposto dell'art. 11, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.

Art. 15 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina dell'Organo Amministrativo;
- la determinazione del compenso degli amministratori;
- la nomina dell'Organo di controllo;
- le modificazioni dell'Atto costitutivo;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto dall'art. 2479, quarto comma, c.c., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, invia ai soci, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in maniera dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto. I soci devono comunicare la propria volontà alla società, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso della stessa.

Qualora il socio non risponda nel termine sopra indicato, egli sarà considerato dissenziente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo, comunicare a tutti i soci ed ai membri dell'organo di controllo i risultati della decisione.

Nel caso in cui la decisione venga assunta, lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà, senza indugio, alla trascrizione della stessa nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 16 - Assemblea dei Soci

I) Generalità

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante

deliberazione assembleare nelle ipotesi di cui all'art. 2479, quarto comma, c.c., nonché in tutte le ipotesi previste dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico presso la sede sociale o in altro luogo purché all'interno del Libero Consorzio Comunale cui appartiene il Comune di Pozzallo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito ai soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può prevedere una data ulteriore per un'assemblea di seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

Pur in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominati, siano presenti o informati della riunione, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Qualora gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominati, non partecipino personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività dell'Assemblea e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti l'Assemblea si considera riunita nel luogo di convocazione ove risulta essere presente almeno un socio.

II) Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In mancanza, l'Assemblea sarà presieduta da persona designata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

III) Diritto di voto e *quorum* assembleari

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla

sua quota di partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel registro delle imprese.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea con delega da rilasciarsi in forma scritta. Detta delega, da conservarsi agli atti della società, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e, se conferita per la singola Assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'Organo Amministrativo e di quello di controllo della Società, e ai dipendenti della stessa.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nei quali è richiesto il voto favorevole di una maggioranza di soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

IV) Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale delle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Nel caso di redazione del verbale da parte di un notaio, questi funge da segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o contrari.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 17 - Amministrazione

I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere non soci, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

La cessazione e la sostituzione dei componenti dell'Organo Amministrativo è disciplinata secondo il disposto di cui agli artt. 2385 e 2386, commi 1, 2 e 3, c.c., salva l'applicazione dell'art. 2449 c.c. per i componenti dell'Organo

Amministrativo che sono espressione del Comune di Pozzallo.

I componenti dell'Organo Amministrativo sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

I componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Gli amministratori non possono essere dipendenti del Comune di Pozzallo. Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia.

Qualora la società, in presenza dei presupposti di legge, sia dotata di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

La carica di amministratore è compatibile con la funzione di Direttore della farmacia.

Ai componenti dell'Organo Amministrativo potrà essere riconosciuto un compenso, da determinarsi da parte dell'Assemblea nel rispetto del disposto di cui all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto riservato alla decisione dei soci, per legge o in forza del presente Statuto. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dal presente Statuto ai soci è di competenza dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo è di regola costituito da un Amministratore Unico.

Ove sussistano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'Assemblea dei soci può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Nella scelta dell'Organo Amministrativo deve essere assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare tenendo conto del numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno dal Comune di Pozzallo. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, la scelta dei consiglieri da eleggere dovrà avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Qualora nella società sia presente un socio di minoranza

privato, l'Organo Amministrativo sarà costituito da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, di cui due, compreso il Presidente, di espressione del Comune di Pozzallo, scelti e nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. tra soggetti che abbiano una particolare competenza scientifica, tecnica o amministrativa, per il corso di studi compiuto o per le funzioni svolte presso altri enti o aziende pubbliche o private, ed uno, in possesso di tutti i requisiti soggettivi stabiliti in sede di bando pubblico per la scelta del socio, espressione del socio privato e da questi designato in occasione dell'assemblea che dovrà provvedere alla nomina.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, quest'ultimo sarà sostituito dal Consigliere più anziano tra quelli di designazione del Comune di Pozzallo. La sostituzione del Presidente non comporterà diritto ad indennità o emolumenti di sorta. Non si farà luogo, in ogni caso, alla nomina di alcun vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad suo componente, oltre che deleghe su specifiche questioni o materie al Presidente.

Non saranno delegabili, oltre alle materie di cui all'art. 2381, comma 4, c.c.:

- l'istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui all'art. 2086, comma 2, c.c.;
- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione della società;
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa.

L'Organo Amministrativo ha altresì l'obbligo di redigere annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e sottoporre all'Assemblea dei soci una relazione sul governo societario da approvare e pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, che illustri l'assetto organizzativo della Società e riferisca in merito agli strumenti integrativi di governo societario adottati, con particolare riferimento quelli indicati dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., ed alle ragioni dell'eventuale mancata adozione. Nell'ambito della suddetta relazione all'Assemblea l'Organo Amministrativo dovrà inoltre illustrare gli specifici programmi di individuazione del rischio di crisi aziendale predisposti dalla società.

Art.18 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, ove non vi provveda l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne sia fatta richiesta da un Consigliere, dalla maggioranza dei Soci o dall'Organo di controllo della Società.

La convocazione è fatta tramite posta elettronica certificata almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione qualora siano presenti l'intero Consiglio e l'Organo di controllo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente, sia il Segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi nel libro sociale.

Art. 19 - Rappresentanza della società

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di costituzione del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, al Consigliere più anziano tra quelli di designazione del Comune di Pozzallo.

Art. 20 - Organo di controllo

La nomina dell'Organo di controllo o di un Revisore è obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Quale Organo di controllo l'Assemblea dei Soci può nominare un Collegio sindacale o un Sindaco unico.

I componenti del Collegio sindacale o il Sindaco unico durano

in carica per tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, e sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo.

In alternativa, l'Assemblea dei Soci può possono affidare la revisione legale dei conti ad un Revisore legale iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La retribuzione spettante ai componenti dell'organo di controllo sarà determinata nel rispetto del disposto di cui all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Al Comune di Pozzallo, in caso di pluralità di soci, spetta il diritto particolare di procedere direttamente alla nomina del sindaco unico in caso di organo di controllo monocratico o di due (2) sindaci effettivi in caso di organo di controllo pluripersonale. Il Presidente del Collegio sindacale dovrà essere un sindaco nominato dall'Ente pubblico.

Art. 21 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, motivate dall'organo amministrativo.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotta la ventesima parte di essi per costituire la riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

È di competenza dell'Assemblea dei Soci deliberare:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna determinazione dell'Assemblea in merito ai poteri dei liquidatori, troverà applicazione l'art. 2489 c.c.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'Atto costitutivo. Al socio eventualmente dissenziente spetta il diritto di recesso.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art. 23 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per i rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le norme di legge vigenti in materia.



COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 193 del 30-10-2024**

OGGETTO: Presa d'atto e approvazione nuovo statuto Quinta Farmacia.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 11:10, nella Sede Municipale di Pozzallo, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

		<i>Presente/Assente</i>
Ammatuna Roberto	Sindaco	<i>Presente</i>
Monte Raffaele	Vice Sindaco	<i>Presente</i>
Azzarelli Alessandra	Assessore	<i>Presente</i>
Scolaro Kimberly	Assessore	<i>Presente on-line</i>
Giannone Malavita Vincenzo	Assessore	<i>Presente</i>
Cannizzaro Sara	Assessore	<i>Presente</i>

con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Bottaro Luigi.

Assume la presidenza il Sig. Sindaco, Roberto Ammatuna, che invita la Giunta Municipale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, n.204 del 29.10.2024, a firma del Responsabile del Settore I (ad interim) Dott. Lucenti Francesco, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000 e che la proposta non necessita degli altri pareri di legge;

Visto il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica", approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.220 del 07.11.2023;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella proposta deliberativa.



COMUNE DI POZZALLO

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 204 del 29-10-2024**

OGGETTO: Presa d'atto e approvazione nuovo statuto Quinta Farmacia.

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore in merito alla Regolarita' Tecnica: **FAVOREVOLE**

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Pozzallo, il 29/10/2024



Il Responsabile del Settore


La proposta infra riportata si compone di n. 13 pagine, incluso il presente prospetto, siglate dal Dirigente.



La Responsabile del Servizio

Visto
L'assessore al ramo

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 143 del 30-10-2024



Il Segretario Comunale

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

Premesso:

- che è costituita una società a responsabilità limitata denominata "Quinta Farmacia" con sede in Pozzallo;
- La società ha per oggetto la gestione, mediante rapporto concessorio, dell'attività farmaceutica da attuare secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia;
- Possono essere soci della Società esclusivamente il Comune di Pozzallo, che dovrà inderogabilmente detenere partecipazione totalitaria o, quanto meno, maggioritaria, nonché un eventuale socio di minoranza, un soggetto farmacista, o un soggetto giuridico composto da farmacisti, in entrambi i casi individuati mediante procedura ad evidenza pubblica;

Considerato

- Che sia per intervenute modificazioni normative sia per modifiche della struttura societaria è stato necessario redigere un nuovo statuto della Quinta Farmacia;
- Che con protocollo n. 24377 del 17.09.2024 il dott. Licitra Francesco, nella qualità di Presidente della Quinta Farmacia, ha trasmesso la bozza del nuovo Statuto della Quinta Farmacia da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;
- Che l'approvazione del predetto Statuto non comporta alcun impegno di spesa;

Visto

- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'O.R.E.L.;
- tutta la normativa vigente in materia;


PROPONE

1. Di prendere atto della superiore narrativa che si intende qui integralmente riportata;
2. Di approvare lo Statuto della Quinta Farmacia di cui in premessa, allegato al presente atto da intendersi parte integrante e sostanziale;
3. Di prendere atto che l'approvazione del predetto Statuto non comporta alcun impegno di spesa;
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/1991, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

La Responsabile del Servizio Contenzioso
dott.ssa Virginia Giugno



Il Responsabile del Settore
dott. Francesco Licitra



Art. 1 - Denominazione sociale

È costituita una società a responsabilità limitata denominata "QUINTA FARMACIA S.r.l."

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Pozzallo, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare l'eventuale trasferimento della sede, purché entro il territorio del Comune di Pozzallo (RG).

Art. 3 - Durata

La società è contratta a tempo indeterminato. Potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la gestione, mediante rapporto concessorio da regolarsi mediante apposito contratto di servizio con il concedente Comune di Pozzallo titolare della sede farmaceutica, istituita con Decreto dell'Assessore Regionale per la Sanità del 6 marzo 2003, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 16 del 2003, sita nel Comune di Pozzallo, entro la delimitazione territoriale, come risultante nella pianta organica delle Farmacie di Pozzallo da ultimo innovata dal citato Decr. Ass., dell'attività farmaceutica, da attuare secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia.

La società tende ad attuare tale gestione mediante una pratica imprenditoriale compatibile con la solidarietà nei confronti delle fasce sociali economicamente più deboli, ed avendo quale punto di riferimento la centralità della persona umana e del diritto alla salute.

Rientra altresì nell'oggetto sociale:

- a. la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medicochirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- b. la produzione di prodotti officinali omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi; l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- c. la distribuzione di farmaci e l'erogazione di servizi, a case di cura, e ad ogni altro tipo di struttura sociosanitaria, pubblica o privata.
- d. la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale;
- e. la preparazione, la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, veterinarie, e dei preparati galenici, officinali e magistrali, omeopatici di erboristeria, di ogni altro prodotto proprio della medicina naturale;
- f. la vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici e dietetici, cosmetici e per l'igiene personale, nonché di integratori alimentari e di alimenti speciali;
- g. la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medicochirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali e loro noleggio;
- h. la promozione di studi e ricerche tendenti al potenziamento del servizio ed al miglioramento, quantitativo e qualitativo, del medesimo;
- i. la promozione di seminari, conferenze e/o convegni di formazione sociale su farmaci e/o tecniche terapeutiche di carattere innovativo;
- l. la promozione di seminari, conferenze e/o convegni sul diritto alla salute, anche in collaborazione con Enti Pubblici e con espressioni dell'associazionismo, del

volontariato e del privato sociale.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà acquistare, vendere e permutare merci, beni mobili e immobili di interesse o attinenza per la Farmacia stessa; ampliare l'attività sociale a quelle operazioni ritenute necessarie o convenienti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nessuna esclusa; compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie e commerciali consentite dalla legge, necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 5 - Relazioni con l'utenza

La società garantisce la più ampia informazione con l'utenza sulle modalità di gestione del servizio, anche mediante l'adozione ed il periodico aggiornamento di un'apposita Carta dei Servizi.

Art. 6 - Soci

Possono essere soci della Società esclusivamente il Comune di Pozzallo, che dovrà inderogabilmente detenere partecipazione totalitaria o, quanto meno, maggioritaria, nonché, quale eventuale socio di minoranza, un soggetto farmacista, o un soggetto giuridico composto da farmacisti, in possesso dei requisiti di legge per potere essere titolari di sede farmaceutica, in entrambi i casi individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Art. 7 - Capitale

Il capitale sociale, diviso in quote ai sensi di legge, è fissato in euro sessantamila (€ 60.000,00).

Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata con le maggioranze e le forme previste dalla legge per la modificazione dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento, ferme restando le forme dell'evidenza pubblica, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482-ter c.c. In questo caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, sempre ferme restando le forme dell'evidenza pubblica.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci

Art. 8 - Finanziamenti dei soci

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle sulle società a partecipazione pubblica e a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa deliberazione espressa dell'assemblea dei soci, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi e pertanto non danno luogo a interessi legali e/o compensativi.

Art. 9 - Partecipazioni e loro trasferimento

Le quote sono nominative e indivisibili.

Qualora nella società sia presente un socio di minoranza privato, questi non potrà trasferire, a qualsiasi titolo, anche gratuito di liberalità, la propria quota di

partecipazione ad un terzo, se non decorso il termine minimo di 5 (cinque) anni dalla assunzione della partecipazione, in considerazione delle procedure ad evidenza pubblica di scelta del socio.

Decorso il suddetto termine di 5 (cinque) anni, il socio di minoranza che intenda cedere la propria quota di partecipazione, dovrà farne offerta al Comune di Pozzallo, specificando il prezzo e le altre condizioni del trasferimento. L'offerta di cessione, formulata attraverso comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco del Comune di Pozzallo, dovrà riguardare, a pena di inefficacia, l'intera quota di partecipazione in capo al socio.

Il Comune di Pozzallo dovrà comunicare l'eventuale adesione all'offerta, con le medesime forme di cui al comma precedente, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'offerta scritta indirizzata al Sindaco. In caso di mancata adesione entro detto termine, la proposta si intenderà rifiutata.

Entro il medesimo termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della proposta di cessione, il Comune di Pozzallo avrà altresì facoltà di formulare al socio di minoranza, con le medesime forme previste per l'accettazione della proposta di cessione, una controproposta per l'acquisto, a condizioni diverse di quelle previste nell'offerta, della sua quota di partecipazione. In tal caso, il socio di minoranza dovrà comunicare l'eventuale adesione alla controproposta formulata dal Comune di Pozzallo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione. In caso di mancata adesione del socio di minoranza entro detto termine, la controproposta si intenderà rifiutata.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto accordo, secondo le disposizioni previste ai commi precedenti, per la cessione al Comune di Pozzallo della partecipazione del socio privato di minoranza, quest'ultimo potrà esercitare recesso, esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta, mediante comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco del Comune di Pozzallo.

Il recesso, esercitato ai sensi del comma precedente, avrà efficacia una volta decorso il termine di 180 (centottanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, qualora entro il suddetto termine il Comune non abbia provveduto all'indizione di procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un nuovo socio di minoranza privato. Ove la selezione pubblica sia stata tempestivamente indetta entro il suddetto il termine di 180 (centottanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, l'efficacia del recesso sarà sospesa sino all'esito della procedura selettiva.

In caso di recesso esercitato ai sensi del presente articolo, ai fini della liquidazione della quota troveranno applicazione le regole di cui all'art. 2473 c.c., salvo il diritto della Società di dilazionare il pagamento del rimborso spettante al socio receduto sino ad un massimo di 3 (tre) anni. Il valore della quota di liquidazione sarà determinato tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento dell'esercizio del recesso, avuto riguardo alla durata residua del Contratto di servizio.

È esclusa la trasmissibilità della quota per causa di morte; in caso di morte del socio, gli eredi di quest'ultimo avranno diritto ad avere liquidato, entro centottanta giorni, un rimborso pari al valore della propria partecipazione del socio defunto in proporzione del patrimonio sociale. Detto valore sarà determinato tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento del decesso del socio, avuto riguardo alla durata residua del Contratto di servizio. In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente territorialmente e per materia, su istanza della parte più diligente.

Gli atti di disposizione eventualmente intervenuti in violazione della disciplina di cui al presente articolo saranno nulli e comunque inefficaci ed inopponibili alla

è esclusa la possibilità di intestazione fiduciaria della quota di partecipazione.

Art. 10 - Prestazioni accessorie del socio privato farmacista

Qualora nella società sia presente un socio di minoranza privato, costui, in persona del proprio legale rappresentante nel caso di socio persona giuridica, si obbliga alla prestazione professionale di farmacista, nell'ambito e nell'interesse della società, al fine del perseguimento dell'oggetto sociale. In tale veste egli assume la direzione della farmacia ed è responsabile del suo regolare esercizio e gestione assicurando:

a) l'utilizzo dei supporti tecnologici, gestionali ed economici, nonché il proprio know-how, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di potenziamento e valorizzazione della società;

b) il regolare e corretto svolgimento del servizio, garantendo il mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento del servizio, dell'immobile utilizzato per l'espletamento e dei relativi impianti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, ed apportando eventuali migliorie;

c) il mantenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività; (normativa sanitaria, fiscale, previdenziale, a tutela della privacy e della sicurezza sul luogo di lavoro);

e) una corretta gestione economica, morale e professionale della farmacia, ivi compresa l'attività di approvvigionamento dei farmaci e prodotti e/o ausili analoghi, compresi servizi ad essi inerenti, nei limiti del budget periodicamente assegnato dall'Organo Amministrativo;

f) il rispetto delle competenze degli altri organi sociali;

g) il rispetto del contratto di Servizio sottoscritto con il Comune di Pozzallo;

h) la gestione ordinaria del personale, ferma restando l'applicazione delle norme di legge in materia di assunzioni da parte di società partecipate e la competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo nel deliberare assunzioni e licenziamenti.

L'attività sarà svolta senza vincolo di subordinazione, e sarà personalmente svolta. La durata della prestazione è pari alla permanenza del socio nella società. A favore del socio che svolge la prestazione di direzione, spetta un compenso fissato in sede di stipula del contratto di servizio.

L'accertamento della violazione degli obblighi incombenti sul socio direttore ai sensi del presente articolo legittima la revoca della direzione della farmacia assunta dal socio privato con delibera assunta dall'Organo Amministrativo. La revoca implica la cessazione della corresponsione del compenso collegato all'esercizio della direzione della farmacia. Nel caso di revoca della direzione della farmacia al socio, l'organo amministrativo provvederà ad individuare temporaneamente e nel rispetto delle norme vigenti in materia, un nuovo direttore farmacista al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico.

La modifica del presente articolo può essere adottata esclusivamente con il voto favorevole di tutti i soci.

Art. 11 - Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 12 - Recesso del socio

Il diritto di recesso è consentito nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Il diritto di recesso dovrà essere esercitato a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Il recesso dovrà essere necessariamente esercitato per tutta la partecipazione detenuta dal socio recedente, con espressa esclusione di qualsiasi ipotesi di recesso parziale.

La comunicazione di recesso dovrà pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso, ovvero entro trenta giorni dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese o da trascrivere nel libro dei soci, il recesso è esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto medesimo da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione di recesso è pervenuta alla Società.

Le partecipazioni per le quali è già stato esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Fatta salva la speciale ipotesi prevista dal precedente art. 9, i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere, entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società, il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, avuto riguardo alla durata residua del Contratto di servizio.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente territorialmente e per materia, su istanza della parte più diligente.

Art. 13 - Esclusione del socio

Costituiranno causa di esclusione del socio privato dalla Società:

- 1) il mancato possesso originario, o la sopravvenuta perdita, da parte del socio, dei requisiti di legge per potere essere titolari di sede farmaceutica;
- 2) la violazione degli obblighi assunti dal socio privato ai sensi degli artt. 9
- 3) l'esercizio da parte del socio, per conto proprio o di terzi, di un'attività in concorrenza con quella della Società;
- 4) la sottoposizione del socio a liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale;
- 5) la pronuncia giudiziale di interdizione o inabilitazione a carico del socio;
- 6) l'intervenuta condanna passata in giudicato a carico del socio ad una pena detentiva non inferiore a tre anni.

La sussistenza di una delle suddette cause di esclusione dovrà essere accertata dall'Assemblea dei Soci, all'uopo costituita e deliberante senza partecipazione od intervento del socio della cui esclusione si tratta.

La deliberazione di esclusione, contenente la relativa motivazione, dovrà essere notificata al socio escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla suddetta notificazione. Entro lo stesso termine il socio escluso potrà fare opposizione davanti al Tribunale competente territorialmente e per materia.

Il socio escluso dalla società ha diritto di ottenere, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'esclusione, il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Detto rimborso è a tal fine determinato tenendo conto del

avuto riguardo alla durata residua del Contratto di servizio. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente territorialmente e per materia, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso della partecipazione del socio escluso non potrà avvenire facendo ricorso alla riduzione del capitale sociale.

Art. 14 - Organi della Società

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo, composto da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico;
- l'Organo di controllo, costituito da un Collegio Sindacale, un Sindaco unico o da un Revisore unico.

I componenti dell'Organo Amministrativo e di quello di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società nonché, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, di costituire comitati con funzioni consultive o di proposta.

È altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato.

In materia di remunerazione degli organi sociali si applica in ogni caso il disposto dell'art. 11, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.

Art. 15 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina dell'Organo Amministrativo;
- la determinazione del compenso degli amministratori;
- la nomina dell'Organo di controllo;
- le modificazioni dell'Atto costitutivo;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto dall'art. 2479, quarto comma, c.c., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, invia ai soci, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in maniera dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto. I soci devono comunicare la propria volontà alla società, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, esclusivamente

Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso della stessa.

Qualora il socio non risponda nel termine sopra indicato, egli sarà considerato dissenziente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo, comunicare a tutti i soci ed ai membri dell'organo di controllo i risultati della decisione.

Nel caso in cui la decisione venga assunta, lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà, senza indugio, alla trascrizione della stessa nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 16 - Assemblea dei Soci

I) Generalità

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nelle ipotesi di cui all'art. 2479, quarto comma, c.c., nonché in tutte le ipotesi previste dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico presso la sede sociale o in altro luogo purché all'interno del Libero Consorzio Comunale cui appartiene il Comune di Pozzallo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito ai soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può prevedere una data ulteriore per un'assemblea di seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

Pur in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominati, siano presenti o informati della riunione, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Qualora gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominati, non partecipino personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività dell'Assemblea e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti l'Assemblea si considera riunita nel luogo di convocazione ove risulta essere presente almeno un socio.

II) Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In mancanza, l'Assemblea sarà presieduta da persona designata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

III) Diritto di voto e *quorum* assembleari

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel registro delle imprese.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea con delega da rilasciarsi in forma scritta. Detta delega, da conservarsi agli atti della società, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e, se conferita per la singola Assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'Organo Amministrativo e di quello di controllo della Società, e ai dipendenti della stessa.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nei quali è richiesto il voto favorevole di una maggioranza di soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

IV) Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale delle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Nel caso di redazione del verbale da parte di un notaio, questi funge da segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o contrari.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 17 - Amministrazione

I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere non soci, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

La cessazione e la sostituzione dei componenti dell'Organo Amministrativo è disciplinata secondo il disposto di cui agli artt. 2385 e 2386, commi 1, 2 e 3, c.c., salva l'applicazione dell'art. 2449 c.c. per i componenti dell'Organo Amministrativo che sono espressione del Comune di Pozzallo.

I componenti dell'Organo Amministrativo sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

I componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Gli amministratori non possono essere dipendenti del Comune di Pozzallo. Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia.

Qualora la società, in presenza dei presupposti di legge, sia dotata di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

La carica di amministratore è compatibile con la funzione di Direttore della farmacia.

Ai componenti dell'Organo Amministrativo potrà essere riconosciuto un compenso, da determinarsi da parte dell'Assemblea nel rispetto del disposto di cui all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto riservato alla decisione dei soci, per legge o in forza del presente Statuto. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dal presente Statuto ai soci è di competenza dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo è di regola costituito da un Amministratore Unico.

Ove sussistano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'Assemblea dei soci può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Nella scelta dell'Organo Amministrativo deve essere assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare tenendo conto del numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno dal Comune di Pozzallo. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, la scelta dei consiglieri da eleggere dovrà avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Qualora nella società sia presente un socio di minoranza privato, l'Organo Amministrativo sarà costituito da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, di cui due, compreso il Presidente, di espressione del Comune di Pozzallo, scelti e nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. tra soggetti che abbiano una particolare competenza scientifica, tecnica o amministrativa, per il corso di studi compiuto o per le funzioni svolte presso altri enti o aziende pubbliche o private, ed uno, in possesso di tutti i requisiti soggettivi stabiliti in sede di bando pubblico per la scelta del socio, espressione del socio privato e da questi designato in occasione dell'assemblea che dovrà provvedere alla nomina.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, quest'ultimo sarà sostituito dal Consigliere più anziano tra quelli di designazione del Comune di Pozzallo. La sostituzione del Presidente non comporterà diritto ad indennità o emolumenti di sorta. Non si farà luogo, in ogni caso, alla nomina di alcun vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad suo componente, oltre che deleghe su specifiche questioni o materie al Presidente.

Non saranno delegabili, oltre alle materie di cui all'art. 2381, comma 4, c.c.:

- l'istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui all'art. 2086, comma 2, c.c.;
- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione della società;
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa.

L'Organo Amministrativo ha altresì l'obbligo di redigere annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e sottoporre all'Assemblea dei soci una relazione sul governo societario da approvare e pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, che illustri l'assetto organizzativo della Società e riferisca in merito agli strumenti integrativi di governo societario adottati, con particolare riferimento quelli indicati

dell'eventuale mancata adozione. Nell'ambito della suddetta relazione all'Assemblea l'Organo Amministrativo dovrà inoltre illustrare gli specifici programmi di individuazione del rischio di crisi aziendale predisposti dalla società.

Art.18 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, ove non vi provveda l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne sia fatta richiesta da un Consigliere, dalla maggioranza dei Soci o dall'Organo di controllo della Società.

La convocazione è fatta tramite posta elettronica certificata almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione qualora siano presenti l'intero Consiglio e l'Organo di controllo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente, sia il Segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi nel libro sociale.

Art. 19 - Rappresentanza della società

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di costituzione del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, al Consigliere più anziano tra quelli di designazione del Comune di Pozzallo.

Art. 20 - Organo di controllo

La nomina dell'Organo di controllo o di un Revisore è obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Quale Organo di controllo l'Assemblea dei Soci può nominare un Collegio sindacale o un Sindaco unico.

I componenti del Collegio sindacale o il Sindaco unico durano in carica per tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, e sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo.

In alternativa, l'Assemblea dei Soci può affidare la revisione legale dei conti ad un Revisore legale iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La retribuzione spettante ai componenti dell'organo di controllo sarà determinata nel rispetto del disposto di cui all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Al Comune di Pozzallo, in caso di pluralità di soci, spetta il diritto particolare di

monocratico o di due (2) sindaci effettivi in caso di organo di controllo pluripersonale. Il Presidente del Collegio sindacale dovrà essere un sindaco nominato dall'Ente pubblico.

Art. 21 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, motivate dall'organo amministrativo.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotta la ventesima parte di essi per costituire la riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

È di competenza dell'Assemblea dei Soci deliberare:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna determinazione dell'Assemblea in merito ai poteri dei liquidatori, troverà applicazione l'art. 2489 c.c.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'Atto costitutivo. Al socio eventualmente dissenziente spetta il diritto di recesso.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art. 23 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per i rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano

F.to *Monte Raffaele*

Il Sindaco

F.to *Amadio Roberto*



II VICE SEGRETARIO
COMUNALE

F.to *Bottaro Luigi*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.pozzallo.rg.it.

Pozzallo, li 30.10.2024



II VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dott. Bottaro Luigi*

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, conforme dichiarazione del Responsabile della tenuta dell'Albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Pozzallo, senza opposizioni e reclami, dal 30.10.2024 al 14.11.2024 .

Pozzallo, li

Il Responsabile


II SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.
- E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Pozzallo, li 30-10-2024



II VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dott. Bottaro Luigi*

STATUTO

QUINTA FARMACIA S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POZZALLO RG LARGO DEI VESPRE
SICILIANI 2

Numero REA: RG - 112659

Codice fiscale: 01350630883

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-02-2007 - Statuto completo	2
--	---

REP.36867 RACC.11734
Allegato "B"

STATUTO DELLA SOCIETÀ

ART.1

(DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA)

E' costituita, ai sensi degli artt. 112 e 113, comma 5[^], lett. b), Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una società a responsabilità limitata denominata "**QUINTA FARMACIA S.r.l.**".

La Società ha sede legale in Pozzallo.

La Società è contratta a tempo indeterminato. Potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

ART.2

(OGGETTO SOCIALE)

La Società ha per oggetto la gestione, da attuare secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e comunque ai sensi della legislazione vigente in materia, della quinta Farmacia, istituita con Decreto dell'Assessore Regionale per la Sanità del 6.3.2003, pubblicato nella G.U.R.S. Parte I n.16 del 2003, sita nel Comune di Pozzallo, entro la delimitazione territoriale come risultante nella pianta organica delle Farmacie di Pozzallo, come da ultimo innovata dal citato Decr. Ass..

La società tende ad attuare tale gestione sempre avendo come punto di riferimento la centralità della persona umana e del diritto alla salute, e una pratica imprenditoriale che sia compatibile con la solidarietà nei confronti delle fasce sociali economicamente più deboli.

Oltre alla gestione della Farmacia, rientra nell'oggetto sociale:

- a) la promozione di studi e ricerche tendenti al potenziamento del servizio ed al miglioramento, quantitativo e qualitativo, del medesimo;
- b) la promozione di seminari, conferenze e/o convegni di formazione sociale su farmaci e/o tecniche terapeutiche di carattere innovativo;
- c) la promozione di seminari, conferenze e/o convegni sul diritto alla salute, anche in collaborazione con Enti Pubblici e con espressioni dell'associazionismo, del volontariato e del privato sociale.

La Società può acquistare, vendere e permutare merci, beni mobili e immobili di interesse o attinenza per la Farmacia stessa; può ampliare l'attività sociale e quelle operazioni che siano ritenute necessarie o convenienti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nessuna esclusa; può assumere partecipazioni in consorzi, associazioni e altre imprese, comunque organizzate, costituite o costituende, aventi attività affini o complementari; può compiere, in generale, tutte le operazioni finanziarie, industriali o di commercializzazione consentite dalla legge; può stipulare contratti con Enti Pubblici e privati, anche non soci, per l'acquisizione anche temporanea, degli impianti e delle infrastrutture necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale.

ART.3

(RELAZIONI CON L'UTENZA)

La Società garantisce la più ampia informazione con l'utenza sulle modalità di gestione del servizio assicurando ad ogni utente l'accesso agli atti che lo riguardino personalmente come consumatore, anche mediante la creazione di un Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.

ART.4

(CAPITALE SOCIALE)

Il capitale sociale é di €.10.000,00 diviso in quote ai sensi di legge e lo stesso può essere aumentato.

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolari riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART.5

(DOMICILIAZIONE)

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per i rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ART.6

(QUOTE - TRASFERIMENTI - PRELAZIONI)

Le quote sono nominative e indivisibili.

Ogni quota da €.100,00 dà diritto a un voto.

Possono essere soci della presente Società il Comune di Pozzallo ed una persona fisica o associazione tra persone fisiche che siano comunque in possesso dei requisiti legali per essere socio di attività esercenti la Farmacia comunale.

Qualora un socio privato intenda trasferire, comunque non prima di 5 (cinque) anni, a un terzo, a qualsiasi titolo, anche gratuito di liberalità, la propria quota, dovrà previamente dare comunicazione, mediante lettera raccomandata R.R., al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando dettagliatamente la quota che si intende trasferire e le condizioni di tale trasferimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, sarà tenuto, mediante lettera raccomandata R.R., a dare comunicazione dell'offerta al Comune di Pozzallo.

Il Comune di Pozzallo una volta conosciuta l'offerta e le condizioni della medesima, provvederà ad informare i soggetti interessati, secondo l'ordine della graduatoria appositamente predisposta, successivamente all'espletamento della gara, all'atto dell'individuazione antecedente all'istituzione della società, dei soci privati ammessi a partecipare alla medesima, mediante il progressivo scorrimento della stessa.

L'invito a subentrare nella quota posta in vendita dovrà essere formulato dal Sindaco con lettera raccomandata R.R. entro 15 giorni decorrenti dalla lettera del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti che intendono accettare l'offerta, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata al Sindaco e a pena di decadenza, la propria incondizionata volontà di acquistare la quota posta in vendita.

Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento, nel caso in cui venga manifestata una disponibilità all'acquisto, ne darà nel medesimo termine comunicazione all'organo istituzionale competente in ordine alla predisposizione della graduatoria dei soggetti privati ammessi a partecipare alla Società.

Questo, entro 10 giorni, richiederà, per il tramite del Sindaco, ai soggetti interessati di produrre, debitamente aggiornata, la documentazione di cui al bando pubblico della scelta dei soci della Società, pubblicato dal Comune antecedentemente all'istituzione della medesima, che si intende integralmente riportato *per relationem* e che allegato al presente Statuto ne forma parte integrante e sostanziale.

Tale documentazione dovrà essere prodotta entro i successivi 10 giorni, a pena di decadenza, con plico raccomandato R.R. indirizzato al Sindaco, che, entro cinque giorni, inoltrerà gli atti all'organo istituzionale competente, il quale, entro venti giorni, verificherà le condizioni di ammissibilità dei richiedenti e l'inesistenza di ragioni ostative, le une e le altre tenuto conto della situazione medio tempore determinatasi,

deciderà definitivamente, con deliberazione motivata, in ordine alla richiesta.

Nel caso in cui, per effetto delle rinunce dei soggetti inclusi nella graduatoria o per esaurimento della medesima, le operazioni di cui ai precedenti commi non possano chiudersi entro il termine di sei mesi, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione che il termine sia prorogato per ulteriori sei mesi. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di concedere la proroga richiesta.

Nel caso in cui la graduatoria sia interamente esaurita o la stessa non possa comunque essere utilizzata, il Comune sarà tenuto alla predisposizione di un nuovo bando pubblico di seguito al quale dovrà essere predisposta una nuova graduatoria, che, con deliberazione dell'organo istituzionale competente, spiegherà efficacia fino al suo esaurimento, ed in relazione alla quale si opererà nei modi e nel rispetto dei termini appena descritti.

Nel caso in cui la quota posta in vendita non sia acquistata nel termine di 18 mesi, a decorrere dalla comunicazione della sua disponibilità, il socio che intende trasferire la propria quota dovrà, mediante lettera raccomandata R.R. da trasmettere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione all'altro socio entro 20 giorni dal ricevimento.

Il socio che intende esercitare il diritto di prelazione deve manifestare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera raccomandata R.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare la quota posta in vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione all'offerente mediante lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta sia accettata, la quota posta in vendita sarà quindi trasferita.

La scadenza del termine citato di 30 giorni senza che da parte del socio sia stata espressa la volontà di acquisto della quota posta in vendita si intenderà come tacita rinuncia e l'offerente resterà libero di trasferire la propria quota a una persona fisica in possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati per come previsti nel bando di cui sopra. Fermo altresì il requisito di cui al 3° comma del presente articolo.

Non sono soggetti alla procedura di cui ai precedenti commi i trasferimenti dell'intera quota da parte del socio privato a un proprio discendente, ascendente o al proprio coniuge purché tali soggetti siano in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente comma.

In ogni caso, il socio privato non potrà, neppure nel caso di mancato esercizio, da parte del Comune di Pozzallo, del diritto di prelazione ad esso spettante, trasferire parzialmente o a più di un soggetto la propria quota, dato che la stessa potrà essere trasferita solo per intero e a un unico soggetto, a pena di inefficacia di detto trasferimento.

Gli atti di cessione in violazione di quanto sopra stabilito, e comunque influenti sullo schema organizzatorio di ripartizione originariamente previsto, sono nulli e comunque non opponibili alla Società e ai soci.

ART.7 (RECESSO DEL SOCIO)

Per il recesso del socio si applicano gli artt. 2469, 2473, primo comma, e 2497-*quater* c.c..

Il diritto di recesso previsto dall'art. 2473, primo comma, c.c. può essere esercitato solo

decorsi 24 mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, ovvero entro 30 giorni dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio.

In detta raccomandata devono essere elencati:

- le generalità del socio recedente;
- il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

7. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c..

ART.8 (ESCLUSIONE DEL SOCIO)

Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- abuso dei diritti previsti dall'art. 2476, primo comma, C.C., tale da recare intralcio all'ordinario svolgersi dell'attività sociale ovvero delle prestazioni accessorie del socio a favore della società;
- impossibilità o riduzione superiore al 20% da parte del socio di prestare l'opera, a qualsiasi titolo, all'interno della società secondo le modalità esistenti o concordate al momento dell'ingresso in società;
- il fallimento del socio.

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea all'unanimità, non tenendosi conto della quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso ed ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del collegio arbitrale.

Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'art. 2473 c.c. per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'art. 2473-bis c.c. non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

La valorizzazione del valore della partecipazione al socio escluso viene calcolata secondo i criteri previsti per il caso di recesso.

ART.9

(ORGANI DELLA SOCIETÀ)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

ART.10

(ASSEMBLEA DEI SOCI)

L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci; può essere convocata anche in luogo diverso dalla Sede Sociale e le sue deliberazioni, assunte nel rispetto della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Quando non occorre l'intervento di un notaio, l'Assemblea nomina un Segretario anche all'infuori dei soci.

Le Assemblee devono essere convocate nei casi e nei modi di legge e il Presidente del Consiglio di Amministrazione si intende delegato a farne la convocazione.

Per la convocazione, la costituzione, l'intervento e la validità delle deliberazioni assembleari, sia ordinarie che straordinarie, valgono le disposizioni del Codice Civile.

Quando particolari esigenze lo dovessero richiedere, l'Assemblea ordinaria può essere convocata nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

La rappresentanza nelle assemblee può essere conferita anche a non soci.

ART.11

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre amministratori tra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea Generale.

Il Comune di Pozzallo procederà alla designazione di due dei tre componenti del Consiglio, tra cui il Presidente, che potranno essere scelti anche tra non soci. Il Socio di minoranza é eletto Amministratore Delegato, e tale carica non può in ogni caso essere assunta da qualsiasi altro soggetto, anche se autorizzato o delegato.

Gli Amministratori durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Quelli designati dal Comune di Pozzallo devono essere scelti tra persone che abbiano una particolare competenza scientifica o tecnica o amministrativa, per il corso di studi compiuto o per le funzioni disimpegnate presso enti o aziende pubbliche o private.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Agli amministratori spetta, oltre all'eventuale compenso da fissarsi annualmente dall'Assemblea, il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni d'ufficio e per le mansioni esplicate, spese che, tranne che nel caso di urgenza, dovranno essere previamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne la cessazione e la sostituzione degli amministratori si applica quanto previsto dagli artt. 2385 e 2386 primo, secondo e terzo comma, c.c..

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazioni, con facoltà, quindi, di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelle che la legge o lo Statuto riservino tassativamente all'Assemblea, e che quest'ultima stabilirà all'atto della nomina.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

In ogni caso prima del compimento delle seguenti operazioni:

- approvazione di ciascun piano imprenditoriale (business-plan), preventivo di spesa (budget) e programma operativo;
- determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- cessione di beni e diritti della Società, al di fuori dell'attività corrente il cui ammontare singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati sia superiore ad €.100.000,00 (centomila/00);
- acquisto e/o vendita o locazione di immobili il cui ammontare singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati sia superiore ad €.100.000,00 (centomila/00);
- acquisto e/o vendita, assunzione o concessione in affitto di aziende e rami di azienda;
- costituzione di ipoteche, pegni, privilegi od altri oneri reali di qualsiasi natura sui beni della società;

L'organo amministrativo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla assemblea dei soci, con l'espressa previsione della necessità in ogni caso del voto favorevole del Comune di Pozzallo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e un Amministratore delegato.

ART.12

(PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AMMINISTRATORE DELEGATO)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, nei limiti della delega a lui conferita, hanno la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e a qualunque autorità amministrativa e giudiziaria, in qualunque sede e grado e l'uso della firma libera.

Il Consiglio di Amministrazione delegherà le attribuzioni di ordinaria amministrazione all'Amministratore Delegato, determinandone analiticamente i poteri e i limiti, conformemente anche a quanto previsto agli artt. 3 e segg. dei Patti Parasociali che, allegati al presente Statuto ne formano parte integrante e sostanziale, e fissandone la particolare remunerazione.

All'Amministratore Delegato verranno rimesse in via esclusiva, le funzioni inerenti gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, di sicurezza ed igiene del lavoro e comunque tutti gli adempimenti inerenti i rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di qualsiasi natura; a coloro cui siano attribuite dette funzioni delegate spetta di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali e di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici preposti alla trattazione di dette problematiche e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

Non saranno in ogni caso delegabili, oltre alle materie elencate all'art.2381, comma quarto c.c., le seguenti materie:

- a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione della società;
- b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- c) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa.

L'Amministratore Delegato coincide con la persona fisica del Socio di minoranza ovvero, nell'ipotesi in cui all'esito della procedura selettiva risultasse aggiudicatario una Associazione professionale, con il capogruppo designato come Direttore Farmacista.

L'Amministratore Delegato dovrà in ogni caso essere sempre in possesso di tutti i requisiti stabiliti in sede di bando pubblico per la scelta del Socio di minoranza. Il venir meno, nel corso della gestione sociale, anche di uno solo degli stessi determina *ipso*

iure la perdita della qualità di socio e la conseguente sua esclusione dalla Società, che sarà pronunciata dagli organi competenti per legge senza alcun margine di discrezionalità.

ART.13
(COLLEGIO SINDACALE)

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci, che determina gli emolumenti ai Sindaci effettivi. I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART.14
(BILANCIO SOCIALE ED UTILI)

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo compilerà, secondo le norme di legge, il Bilancio annuale da sottoporsi alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea Generale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere compilato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa assemblea.

ART.15
(RIPARTIZIONE DEGLI UTILI)

- a) Una quota fissata dall'organo amministrativo e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge è assegnata al fondo di riserva ordinario;
- b) l'utile residuo è assegnato ai soci in proporzione alle quote possedute e dei versamenti sulle stesse, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

ART.16
(SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE)

Le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall'Assemblea Generale a norma delle disposizioni del Codice Civile.

ART.17
(CONTROVERSIE SOCIALI)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società in dipendenza del presente contratto sociale sarà devoluta ad un collegio composto da tre arbitri, che verranno designati dal Presidente del Tribunale di Modica.

ART.18
(RINVIO)

Per tutto quanto altro non regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Io **Dottor Filippo MORELLO**, Notaio in Ispica, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti di Ragusa e Modica, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Ragusa autorizzata con prov. Prot. n.32564 del 2 aprile 2003 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Ragusa.

Atto Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica il giorno 16 GENNAIO 2007

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Dott.ssa Celesti Quintilia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Cons. Giannone Francesco



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Bottaro Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzallo, sul sito istituzionale www.comune.pozzallo.rg.it.

Pozzallo, li 25.02.2025



Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Bottaro Luigi

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile della tenuta dell'Albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzallo, dal **28.02.2025** al **15.03.2025** senza/con opposizioni e reclami.

Pozzallo, li _____

Il Responsabile

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. n.44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Pozzallo,

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott. Bottaro Luigi

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pozzallo, li

Il Segretario Comunale